

TERMINI, MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI DEL PERSONALE DOCENTE E ULTERIORI DIRETTIVE APPLICATIVE (COMMA 1, ARTICOLO 4, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 DICEMBRE 2006, N. 27-80/LEG.).

Articolo 1

Formazione delle graduatorie provinciali per titoli per il personale docente

1. Questa deliberazione disciplina la formazione delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente valide per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, di seguito denominate “graduatorie provinciali per titoli”.
2. Al fine di perseguire dei criteri improntati a principi di semplificazione, snellimento ed economicità dell’azione amministrativa, gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2005/2009 sono inseriti nelle graduatorie formate ai sensi di questa deliberazione presentando l’apposito modello secondo le modalità previste dall’articolo 4.
3. Ai sensi dell’articolo 92, comma 2, lettera ‘c’ della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione in Trentino*) come modificato dall’articolo 53, comma 4, lettera ‘a’ della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (*Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)*) non sono consentiti l’inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 2

Articolazione delle graduatorie

1. Le graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre fasce, nelle quali sono inseriti gli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti da questa deliberazione.
2. Ai sensi dell’articolo 92 della legge provinciale n. 5 del 2006 così come modificato dall’articolo 53, comma 4, lettera ‘b’ della legge provinciale n. 16 del 2008, gli aspiranti docenti che chiedono l’inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, qualora iscritti, nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera ‘c’, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg. (*Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)* di seguito denominato “regolamento”.

Articolo 3

Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie provinciali per titoli

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale, di seguito denominata “struttura provinciale competente”, provvede alla valutazione dei titoli sulla base di quanto stabilito dall’allegato A al regolamento per gli aspiranti inseriti nella prima e la seconda fascia delle graduatorie, dall’allegato B al regolamento per gli aspiranti inseriti nella terza fascia delle graduatorie e dall’allegato C al regolamento per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di strumento musicale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l’aspirante all’inserimento è incluso nelle graduatorie provinciali per titoli con il punteggio dei titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito dall’articolo 13.
3. Per la valutazione dei titoli di servizio d’insegnamento o di didattica previsti rispettivamente dalla lettera B degli allegati A, B e C al regolamento, sono considerati utili i titoli maturati entro il 31 agosto 2008.
4. Per l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Articolo 4

Norme specifiche per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2005/2009

1. La formazione delle graduatorie provinciali per titoli avverrà esclusivamente in relazione alle classi di concorso richieste nel modello di domanda (allegato 1).
2. L’aspirante docente iscritto nelle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2005/2009 può chiedere la permanenza, in mancanza di titoli utili, e/o l’aggiornamento del punteggio già posseduto ovvero la rideterminazione del punteggio e l’inserimento in ulteriori graduatorie secondo quanto previsto dai commi 4 e 5.
3. Nei casi di richiesta di permanenza e/o di aggiornamento previsti dal comma 2, l’aspirante è inserito nelle graduatorie provinciali per titoli con il punteggio già posseduto; a tale punteggio si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 aprile 2007, termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali indetta ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2007, n. 455 (*Termini, modalità e documentazione per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente e ulteriori direttive applicative (articolo 92, legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*) ovvero già posseduti ma non presentati entro la data dell’11 aprile 2007. I servizi relativi all’anno scolastico 2006/2007 svolti successivamente all’11 aprile 2007 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto per il medesimo anno scolastico il punteggio massimo consentito.

4. Il punteggio già conseguito dall'aspirante docente iscritto nelle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2005/2009 può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, ovvero chieda la modifica dell'attribuzione del punteggio dei titoli precedentemente dichiarati; in questo caso l'aspirante è tenuto, per ogni graduatoria nella quale chiede l'inserimento, a dichiarare il titolo di accesso, i titoli di servizio d'insegnamento e gli altri titoli culturali, con l'eccezione delle dichiarazioni di cui alla sezione 'D' del modulo di domanda (allegato 1), qualora già rese all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento nelle graduatorie provinciali valide per il quadriennio 2005/2009.
5. Qualora l'aspirante chieda di essere inserito in ulteriori graduatorie è tenuto, per ogni graduatoria nella quale chiede l'inserimento (comprese quelle per le quali era inserito nel quadriennio 2005/2009), a dichiarare il titolo di accesso, i titoli di servizio d'insegnamento e gli altri titoli culturali, con l'eccezione delle dichiarazioni di cui alla sezione 'D' del modulo di domanda (allegato 1), qualora già rese all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento nelle graduatorie provinciali valide per il quadriennio 2005/2009.
6. Tutti gli aspiranti hanno l'onere di dichiarare le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della riserva dei posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) barrando le apposite caselle dei moduli di domanda; in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non sono riconfermati nelle graduatorie provinciali. In particolare gli interessati devono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) compilando l'apposito riquadro degli allegato 1.
7. Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera 'c', della legge n. 296 del 2006, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti prevista dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*), mantengono il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia. Qualora gli stessi aspiranti, avendone titolo, intendano inserirsi in altra graduatoria, devono necessariamente chiedere tale inserimento in una delle due province.

Articolo 5

Norme per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ad esclusione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

1. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 13, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o per il medesimo posto:
 - a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami o alle sessioni riservate;
 - b) idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con deliberazione della Giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 460, deliberazione della Giunta provinciale 5 dicembre 2005, n. 2633, decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 e decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85;

- c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), presso le Accademie di Belle Arti (CO.B.A.S.L.I.D.) e attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 (*Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale*);
 - d) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 concernente *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale*);
 - e) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (articolo 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale* e articolo 6, commi 1 e 2 della legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*);
 - f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005 (36/2005CE) recepita nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*) ovvero, limitatamente agli aspiranti docenti in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in paesi non appartenenti all'Unione europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
 - g) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa nazionale vigente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
2. Ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado si fa riferimento alle classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Le classi di abilitazione di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione*) e al regolamento corrispondono alle classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998.
 3. L'aspirante può chiedere l'inserimento per tutte le graduatorie provinciali per titoli per le quali sia in possesso dei requisiti di ammissione, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e del conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
 4. L'aspirante è inserito nelle graduatorie provinciali per titoli con il punteggio determinato sulla base dell'allegato B al regolamento.
 5. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del regolamento, gli aspiranti all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.

6. L'aspirante docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia deve dichiarare di avere richiesto la cancellazione dalla provincia di provenienza. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 di questa deliberazione, l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di precedente inclusione.

Articolo 6

Norme specifiche per la III fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ad esclusione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

1. Ad ulteriore specificazione di quanto stabilito dall'allegato B al regolamento si precisa quanto segue:
 - a) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'allegato B, punto A.4), l'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima il punteggio aggiuntivo di 30 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna;
 - b) all'abilitazione S.S.I.S conseguita a seguito di un corso di durata annuale non spetta il punteggio aggiuntivo di 30 punti. Eventuali servizi d'insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili ai sensi dell'allegato B del regolamento;
 - c) il punteggio di cui all'allegato B punto A.4) si attribuisce anche agli abilitati nelle materie artistiche e musicali presso l'Accademia delle Belle Arti e i Conservatori a conclusione di corsi biennali di secondo livello sostitutivi dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.). In tal caso resta fermo quanto previsto dalle lettere g) e h) del punto B.4) dell'allegato B e dai punti a) e b) del presente articolo;
 - d) a decorrere dall'a.s. 2003/2004 il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) dell'allegato B al regolamento, non può superare il limite massimo di 12 punti;
 - e) i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non potranno superare i sei mesi per ciascun anno scolastico;
 - f) il servizio per attività di sostegno svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di riferimento di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio. Analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso;
 - g) il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;
 - h) sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di perfezionamento ad esso equiparati per legge o per statuto secondo quanto previsto dall'allegato 6 (diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca);
 - i) l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Articolo 7

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 13, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di abilitazione di seguito elencati:
 - a) abilitazione in educazione musicale conseguita entro il 2 maggio 2005 e iscrizione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 (articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
 - b) abilitazione in educazione musicale conseguita, entro la data di entrata in vigore della legge 4 giugno 2004, n. 143 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*), presso la Scuola di Didattica della musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e il diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'anno scolastico 2003/2004 (articolo 1, comma 4 bis legge n. 143 del 2004);
 - c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione indette con ordinanza ministeriale 6 agosto 1999, n. 202 (*Indizione di una sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento musicale" nella scuola media, ai sensi dell' art. 11 comma 9 e dell'art. 3 comma 2 lett. b della legge 3 maggio 1999 n. 124*), con deliberazione della Giunta provinciale 12 novembre 1999, n. 7288, con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1 e con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2001, n. 457;
 - d) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con decreto ministeriale 8 novembre 2004, n. 100 (*Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi della legge n.143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica*);
 - e) abilitazione conseguita attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale n. 137 del 2007 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 novembre 2007, n. 2568;
 - f) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 36/2005CE, recepita nel decreto legislativo n. 206 del 2007, ovvero, limitatamente agli aspiranti docenti in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, abilitazione all'insegnamento conseguita in paesi non appartenenti all'Unione europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 1999;
 - g) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa nazionale vigente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
2. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali e la valutazione dei medesimi, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento musicale, sono effettuate

dalla commissione di cui all'articolo 4 comma 10 al regolamento, sulla base di quanto stabilito dall'allegato C al medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, i titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del regolamento, gli aspiranti all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
5. L'aspirante docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia deve dichiarare di avere richiesto la cancellazione dalla provincia di provenienza. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 di questa deliberazione, l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di precedente inclusione.

Articolo 8 *Attività didattica di sostegno*

1. Per l'insegnamento su posti di sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande nelle graduatorie provinciali per titoli, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente e che siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
2. Per l'insegnamento di scuola primaria è predisposto il rispettivo elenco di sostegno, articolato in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è inserito in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria provinciale per titoli di scuola secondaria di primo grado, col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria provinciale per titoli di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi da attribuirsi in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti all'inserimento nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inseriti nell'elenco di sostegno con il punteggio determinato sulla base della corrispondente tabella di valutazione del regolamento utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da aspiranti tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dalla tabella di corrispondenza di cui all'allegato 5 (corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado secondo la suddivisione prevista dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170); gli aspiranti sono inseriti in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi

graduatoria provinciale per titoli di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente bisogno educativo speciale.

Articolo 9

Servizio prestato con continuità

1. Ai sensi dell'articolo 4 commi 7 e 8 del regolamento in ordine all'attribuzione dello specifico punteggio per il servizio effettivamente prestato, si considera servizio effettivo quello prestato con il possesso del prescritto titolo di studio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica delle scuole, previsto dal calendario scolastico ivi compresi la partecipazione a scrutini ed esami, e per il quale siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge sono utili ai fini del computo del servizio prestato con continuità.
3. Non sono considerati utili i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politico, amministrativo, sindacale, ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.
4. Non è, inoltre, utile, ai fini della valutazione della continuità del servizio, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, presso gli istituti di formazione professionale provinciali nonché presso enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento.

Articolo 10

Utilizzazione delle graduatorie provinciali per titoli

1. Le graduatorie provinciali per titoli sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, secondo le modalità stabilite dall'articolo 89 comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato su posti di sostegno sono effettuate con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamento.
3. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria della classe di concorso per la quale la nomina stessa è stata proposta. Analogamente la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali comporta la decadenza sia dall'elenco del sostegno sia dalla graduatoria

della classe di concorso o posto d'insegnamento che ha determinato l'inserimento nell'elenco del sostegno.

Articolo 11

Aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale per titoli.

Graduatorie d'istituto

1. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli formate secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento non possono essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di un'altra provincia non possono presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie d'istituto di istituzioni scolastiche della provincia di Trento. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia della provincia di Trento non possono contemporaneamente essere iscritti nelle graduatorie di circolo o di istituto di altra provincia.
2. Coloro che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 dell'allegato parte integrante di questa deliberazione, sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie ad esaurimento di un'altra provincia, possono iscriversi nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento solo nel caso in cui abbiano individuato la medesima provincia ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del regolamento.
3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, la formazione delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 sarà oggetto di successivo provvedimento.
4. Con il provvedimento di cui al comma precedente sono dettate anche le disposizioni inerenti la presentazione al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione del modello per la scelta delle preferenze di sede per gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli valide per gli anni scolastici 2009/2013.

Articolo 12

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 - c) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'articolo 22 della legge n. 104 del 1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino

- in posizione utile per il conferimento dei posti; in tale caso, l'aspirante docente può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;
- d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;
 - e) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*), i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dai commi 1 e 2;
 - b) coloro che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'articolo 492, comma 2, lettere d) ed e), nonché dall'articolo 535, comma 1, numeri 4), 5) per la durata della sanzione e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*) ovvero nelle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 66 quater del Contratto collettivo provinciale lavoro del personale docente, concernente le sanzioni e le procedure disciplinari previste dalle lettere d) ed e), limitatamente alla durata della sanzione, e dalle lettere f) e g);
 - c) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*);
 - d) coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
 - f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 - g) coloro che alla data di scadenza per la presentazione della domanda abbiano compiuto i 65 anni. Non possono altresì essere assunti coloro che alla data di decorrenza del contratto di assunzione abbiano superato il predetto limite di età.
4. Non possono in ogni caso accedere all'impiego coloro che nei 5 anni precedenti all'assunzione siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per il mancato superamento del periodo di prova.
5. Gli aspiranti sono ammessi alla procedura di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione.
6. Il dirigente della struttura provinciale competente può disporre in qualsiasi momento della procedura l'esclusione, con provvedimento motivato, degli aspiranti che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione previsti da questo articolo.

Articolo 13
Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. L'aspirante all'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli presenta domanda al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione – Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso – Via Gilli 3 – 38100 Trento, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante di questa deliberazione (allegati 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Questa deliberazione è affissa all'albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e inserita sul portale della scuola in Trentino all'indirizzo <www.vivoscuola.it>.
2. Nel modulo di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A*), oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dagli aspiranti di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, come indicato all'articolo 7 e dei certificati attestanti il servizio di insegnamento svolto presso le scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Questi ultimi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata con traduzione del certificato in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dell'Autorità diplomatica o consolare del paese di provenienza o da traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il certificato è stato formato operante in Italia. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, ottenuta secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 14 di questa deliberazione, di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di bisogni educativi speciali, il diritto alla riserva dei posti (allegato 3) o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punteggio (allegato 4), il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.
3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, gli aspiranti interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*), in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
4. La domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano; si considera prodotta in tempo utile qualora venga consegnata o spedita entro il termine indicato al comma 1. In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a datario dell'ufficio postale che accetta la domanda. In caso di consegna personale l'aspirante ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Gli aspiranti che prestano servizio o sono residenti all'estero presentano domanda tramite la competente autorità diplomatica.
5. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa concorsuale di Euro 25,00 effettuato in uno dei seguenti modi:
 - tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.A., specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079 CODICE ENTE: 400;

oppure,

- tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.A. - Agenzia Trento Galilei –Via Galilei 1, 38100 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828

e, in aggiunta per i soli bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRIT2B0HV;

oppure,

- tramite versamento sul conto corrente postale n. 295386, intestato alla Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, c/o UniCredit Banca S.p.A., via Galilei, 1, 38100 Trento.

con la seguente causale: graduatorie provinciali per titoli 2009/2013.

6. E' ammessa la regolarizzazione delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso il dirigente della struttura provinciale competente assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
7. E' motivo di esclusione:
la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito al comma 1;
la domanda priva della firma dell'aspirante.
8. Sono esclusi dalle graduatorie provinciali per titoli, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6 e all'articolo 7, commi 4 e 5, concernenti l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie di una sola provincia, ivi incluse la provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, ad eccezione degli aspiranti presenti in due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
9. L'esclusione è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla struttura provinciale competente.

Articolo 14

Pubblicazione graduatorie provinciali per titoli, reclami e ricorsi

1. Il dirigente della struttura provinciale competente pubblica all'albo della propria struttura le graduatorie provinciali per titoli provvisorie, secondo le disposizioni di questa deliberazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Nel caso di parità di punteggio verranno applicati i titoli di preferenza di cui all'allegato 4. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno, il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena e tedesca, cimbra e tedesca. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti, inoltre, distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (inglese,

tedesco, francese, spagnolo), nei quali vengono inseriti, sulla base della posizione conseguita in graduatoria provinciale per titoli, gli aspiranti in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera. La formulazione degli elenchi della lingua straniera seguirà il seguente ordine di priorità:

- a) aspiranti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e corsi speciali abilitanti oppure, ancora, in relazione allo specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;
 - b) aspiranti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova di accertamento indetta dalla Sovrintendenza scolastica provinciale, ora Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione.
2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte degli aspiranti e il dirigente della struttura provinciale competente può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
 3. Ultimate le operazioni di propria competenza, il dirigente della struttura provinciale competente pubblica all'albo della struttura le graduatorie provinciali per titoli definitive.
 4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
 5. Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. L'inserimento con riserva non consente all'aspirante di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), si informano gli aspiranti che il trattamento dei dati personali da essi forniti al fine dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli o comunque acquisiti a tale scopo dalla struttura provinciale competente è finalizzato unicamente all'espletamento della formazione delle graduatorie provinciali per titoli ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. Si fa presente che il trattamento dei dati personali:
 - a) è finalizzato alla migliore e omogenea organizzazione della procedura relativa alla formulazione delle graduatorie in oggetto;
 - b) sarà effettuato in modo manuale e/o informatizzato, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle persone; i dati saranno conservati

- presso il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, via Gilli 3 – Trento, per i tempi prescritti dalle norme di legge;
- c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie provinciali per titoli;
 - d) le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica- economica dell'aspirante;
 - e) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento – piazza Dante, 15 – 38100 Trento, e il responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, via Gilli 3 – Trento;
 - f) in relazione al trattamento della deliberazione in parola, l'aspirante potrà far valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché l'aggiornamento, la ratificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

Articolo 16
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto da questa deliberazione valgono le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) e nel regolamento.